

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Elevazione a lire 500.000 del limite di valore per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 525 e dell'ultimo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni si sono indubbiamente intensificati i casi di insolvenza per i quali è stato necessario ricorrere alla procedura esecutiva mobiliare. Chi assiste alle udienze del Giudice di esecuzione a sensi dell'articolo 530 del Codice di procedura civile non può non rimanere colpito dalla enorme macchinosità delle stesse, dell'inutilità di discussioni che il più delle volte non riescono a nulla, e della quantità di tempo che viene sottratto alla proficua attività dei Giudici.

Ma solo chi segue tutta la lunga procedura relativa alle vendite dei beni mobili sa quanto dannosa sia, anche per la amministrazione della giustizia, per il senso della giustizia che deve essere umana, ma in-

defettibile, questa lungaggine procedurale. Molto bene invece va funzionando la procedura speciale (piccola esecuzione) introdotta dalla legge 14 luglio 1950, n. 581.

Soltanto il limite di lire 50.000 è indubbiamente troppo basso dato il valore attuale della moneta. Di qui la proposta che il sottoscritto ha l'onore di presentare perchè il limite di valore si determini in lire 500.000. Non ne verrà per nulla danneggiato il debitore, che ha sempre tempo davanti a sé per proporre tutte le opposizioni che crede, ma sarà snellito il lavoro dell'autorità giudiziaria e sarà rafforzato il senso della giustizia.

Il sottoscritto confida perciò che vogliate approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'ultimo comma dello articolo 525 del Codice di procedura civile modificato in virtù dell'articolo 48 della legge 14 luglio 1950,

n. 581, la parola « cinquantamila » è sostituita dalla parola « cinquecentomila ».

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica se il pignoramento è stato eseguito prima della entrata in vigore della presente legge.